

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2129

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAVAGNO, PAGLIA

Introduzione dell'articolo 135-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente l'istituzione della banca di dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi

Presentata il 24 febbraio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come recentemente rilevato dall'Autorità Garante per la concorrenza e per il mercato, di seguito « Autorità », il ramo della responsabilità civile autoveicoli (RCA) risulta essere, in Italia, uno dei mercati principali nel settore assicurativo, registrando, nel 2010, una raccolta di premi pari a quasi 17 miliardi di euro, con un'incidenza del 47,3 per cento sul totale dei rami di danni e del 13,5 per cento sul portafoglio complessivo.

Tale comparto si conferma, pertanto, come uno dei principali segmenti dal lato dell'offerta.

L'Autorità è più volte intervenuta — sia con segnalazioni, sia attivando i poteri istruttori conferitile dalla legge n. 287 del 1990 e dalla normativa europea — al fine di rimuovere gli ostacoli a un maggiore

sviluppo concorrenziale del settore e di incentivare un più efficace confronto competitivo a vantaggio dei consumatori finali.

Infatti, da denunce pervenute all'Autorità stessa, nonché da dati statistici diffusi da organismi pubblici e privati, risultavano incrementi significativi e generalizzati dei premi applicati dalle compagnie per i contratti per RCA.

In particolare, secondo i dati rilevati dall'allora Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, dal 2009 al 2010 si sarebbero registrati aumenti medi del 15 per cento, con punte sino al 22 per cento per i ciclomotori e di oltre il 30 per cento per i motocicli.

I premi per la RCA sono, infatti, cresciuti, in questi ultimi anni in modo piuttosto significativo per quasi tutti i profili

di assicurato, sia per i maschi che per le femmine.

In particolare, i pensionati con vetture di piccola cilindrata, i giovani con ciclomotori e i quarantenni con motocicli sono le categorie di assicurati per le quali i premi sono aumentati maggiormente.

Ad esempio, gli aumenti annui medi delle polizze per RCA a livello provinciale nel periodo 2007-2010 hanno raggiunto il 20 per cento all'anno per un neopatentato con un'autovettura di piccola cilindrata, il 16 per cento all'anno per un quarantenne con un'autovettura di media cilindrata, il 9-12 per cento all'anno per un pensionato (donna o uomo) con un'autovettura di piccola cilindrata, il 12-14 per cento all'anno per un diciottenne (donna o uomo) con un ciclomotore e hanno superato il 30 per cento annuo per un quarantenne (donna o uomo) che assicura un motociclo.

Le province nelle quali sono stati riscontrati gli aumenti più significativi sono localizzate nella gran parte dei casi nel centro-sud; tali province si caratterizzano, infatti, per una crescita dei premi superiore a quella riscontrata nel nord.

Si registrano addirittura punte di aumento dei premi in un anno che hanno raggiunto anche il 35-40 per cento, com'è avvenuto per l'assicurazione dei motocicli, e nell'ordine del 10-30 per cento per i rimanenti profili di assicurato.

Gli aumenti (massimi) dei premi in un anno hanno superato il 10 per cento in numerosi ambiti provinciali e per diversi profili di assicurato, tra i quali si richiamano i motocicli e le autovetture per i pensionati e per i neopatentati.

Il confronto internazionale mostra, infine, come i premi in Italia siano in media più elevati e crescano più velocemente rispetto a quelli dei principali Paesi europei.

Considerando, infatti, il livello dei premi si osserva come il premio medio in Italia sia più del doppio di quelli di Francia e Portogallo e superi quello tedesco dell'80 per cento circa e quello olandese di quasi il 70 per cento; la crescita dei prezzi per l'assicurazione dei mezzi di

trasporto in Italia nel periodo 2006-2010 è stata quasi il doppio di quella della zona euro e quasi il triplo di quella registrata in Francia.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati del decreto-legge n. 145 del 2013, (destinazione Italia) è stato stralciato l'articolo 8 che prevedeva una serie di norme volte a contenere i costi dell'assicurazione per RCA, attraverso la modifica, tra l'altro, del codice delle assicurazioni private (CAP), di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

Nel Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2014 è stato approvato un disegno di legge che riprende i contenuti dell'articolo 8, prevedendo nel contratto di assicurazione per RCA l'apposizione di alcune clausole contrattuali che mirano a vanificare le richieste fraudolente di risarcimento e ad assicurare riduzioni del premio assicurativo. Le clausole contrattuali riguardano, in particolare, la scatola nera, il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate, il divieto di cessione del diritto al risarcimento e le prestazioni di servizi medico-sanitari rese da professionisti convenzionati con le imprese assicurative.

L'accettazione da parte degli assicurati dei suddetti meccanismi antifrode comporta riduzioni predeterminate dei premi.

In caso di inosservanza di tale prescrizione, sono previste sanzioni pecuniarie irrogate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la riduzione automatica del premio di assicurazione.

Sugli argomenti in questione era stato avviato, già lo scorso anno, presso la Commissione VI (finanze) della Camera dei deputati, un lungo ciclo di audizioni informali dove sono intervenuti: l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federcarrozzieri, la Commissione per la responsabilità civile dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana (OUA), le Associazioni delle vittime della strada, l'IVASS e l'Autorità.

Durante lo svolgimento di tali audizioni è emerso, con tutta evidenza, che una percentuale di circa il 7 per cento dei

veicoli circolanti (quasi 4 milioni di veicoli) non risulta, di fatto, assicurata.

Tale quota viene, peraltro, addotta come una delle cause dell'alto prezzo dei premi di assicurazione italiani, oltre che costituire un fenomeno di evasione particolarmente preoccupante.

L'obiettivo della presente proposta di legge è, quindi, quello di individuare quali siano i veicoli circolanti, ma non assicurati, attraverso l'istituzione di una banca di dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione RCA, i cui dati sono incrociati con quelli forniti dalla motorizzazione civile.

In particolare, la presente proposta di legge prevede che, al fine di ridurre progressivamente il costo dei premi assicurativi per la RCA, sia istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la banca di dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione per la RCA verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile.

A tale banca affluiscono tutti i dati della motorizzazione civile relativi ai veicoli a motore immatricolati e circolanti in Italia, nonché i dati relativi alla copertura assicurativa obbligatoria degli stessi veicoli.

Le imprese di assicurazione sono, quindi, tenute a comunicare i dati riguardanti la copertura assicurativa dei propri assicurati, secondo un regolamento adottato dall'IVASS.

I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'IVASS alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri dell'Unione europea.

Si prevede, inoltre, che con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'IVASS e, per i profili di riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, siano disciplinati le modalità di funzionamento della banca, le modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese di assicurazione stesse e ai dati relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia non circolanti ed esenti dall'obbligo di assicurazione obbligatoria RCA.

Prevediamo, infine, oltre alla clausola di invarianza finanziaria, che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge comporti per l'impresa di assicurazione l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro, i cui introiti sono finalizzati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del CAP.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 135-bis. – *(Istituzione della banca di dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi).* – 1. Al fine di ridurre progressivamente il costo dei premi assicurativi per la responsabilità civile automobilistica è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la banca di dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile.

2. Alla banca di cui al comma 1 affluiscono tutti i dati della motorizzazione civile relativi ai veicoli a motore immatricolati e circolanti in Italia, nonché i dati relativi alla copertura assicurativa obbligatoria degli stessi veicoli. La banca di dati è connessa con l'archivio informatico integrato di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 15 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

3. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare i dati riguardanti la copertura assicurativa dei propri assicurati, secondo un regolamento adottato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'IVASS entro il termine di cui al periodo precedente alle

rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri dell'Unione europea. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'IVASS e, per i profili di riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati le modalità di funzionamento della banca di cui al comma 1, le modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese di assicurazione stesse e ai dati relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia non circolanti ed esenti dall'obbligo di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi.

4. Il mancato rispetto della disposizione del presente articolo comporta per l'impresa di assicurazione l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma sono destinati a incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

ART. 2.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0058860